

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“Mittel S.p.A. 2013 ó 2019”

Codice ISIN []

ART. 1 ó IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato “Mittel S.p.A. 2013 ó 2019” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro []¹, è emesso da Mittel S.p.A. (l’**Emittente**) ed è costituito da n. [] obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1,75 ciascuna in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**” e ciascuna l’**Obbligazione**”).

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”) e della relativa regolamentazione di attuazione.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [] del [] 2013, ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il “**MOT**”).

In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ART. 2 ó GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla data di [] (la “**Data di Godimento del Prestito**”).

ART. 3 ó DURATA

Il Prestito ha durata 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [] (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).

ART. 4 ó INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del []% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

¹ I dati ancora mancanti nel presente Regolamento ed in particolare:

- l’ammontare complessivo del Prestito ed il numero complessivo delle Obbligazioni (Art. 1);
- la Data di Godimento del Prestito (Art. 2);
- la Data di Scadenza del Prestito (Art. 3);
- il Tasso di Interesse Nominale (Art. 4);

saranno comunicati al pubblico mediante apposito avviso integrativo pubblicato su un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito; l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1,75, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) o secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il "Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ART. 5 o RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 6 o RIMBORSO ANTICIPATO

6.1. o RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

L'Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 7, qualora non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all'inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune venga a conoscenza dell'inadempimento medesimo.

Qualora si verifichi un inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 7, sempre che l'Emittente non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato nel paragrafo che precede, il Rappresentante Comune, inviando apposita comunicazione scritta all'Emittente, indicherà la data alla quale l'Emittente dovrà effettuare il rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni.

In caso di rimborso anticipato ai sensi del presente paragrafo, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari.

6.2. o RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato parziale del Prestito entro un termine non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi (*i*) alla scadenza del quarto anno dalla Data di Godimento del Prestito, per un importo del 25% o del 50% del valore nominale delle

Obbligazioni emesse e non estinte, e (ii) alla scadenza del quinto anno dalla Data di Godimento del Prestito per un importo del 25% o 50% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, in caso di mancato esercizio della facoltà di rimborso di cui al precedente punto (i), oppure del 25% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, in caso di esercizio della facoltà di rimborso di cui al precedente punto (i) per il solo 25%; resta fermo in ogni caso il limite del 50% del valore nominale che potrà essere complessivamente oggetto di rimborso anticipato alla scadenza del quarto e del quinto anno.

Dell'eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima delle suddette scadenze. Nell'avviso verrà altresì indicata la data in cui verrà effettuato il rimborso.

Il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) è quello stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla data di rimborso.

Periodo in cui è effettuato il rimborso:	Prezzo di rimborso
---	---------------------------

allo scadere del

quarto anno	í í	102%
-------------	---	------

quinto anno	í í	.101%
-------------	---	-------

6.3. 6 NORME COMUNI AI RIMBORSI ANTICIPATI

Dalla data di rimborso anticipato obbligatorio le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate. In caso di rimborso volontario parziale il valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte sarà proporzionalmente ridotto.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'art. 2415, quarto comma, del Codice Civile.

ART. 7 6 OBBLIGHI DELL'EMITTENTE

7.1. PARAMETRI FINANZIARI

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a mantenere il seguente parametro finanziario, calcolato alla data del 30 settembre di ogni anno di durata del Prestito, a partire dal 30 settembre 2013 (ciascuna, la "Data di Calcolo") sulla base della propria situazione economico-patrimoniale, risultante dal bilancio di esercizio annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ed oggetto di revisione legale dei conti:

- a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e il patrimonio netto (al netto di eventuali utili distribuibili) non dovrà essere superiore a 1;

Ai fini del presente paragrafo, per "Indebitamento Finanziario Netto" dovranno essere prese a riferimento le corrispondenti voci indicate nella definizione di Posizione Finanziaria Netta riportata nel bilancio di esercizio dell'Emittente di riferimento per la determinazione del parametro finanziario.

Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente accompagnata da un'attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell'Emittente da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e, in ogni caso, non oltre il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

7.2. LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio dell'Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (o Cap).

In caso di esercizio del rimborso anticipato volontario ai sensi dell'art. 6.2, il Cap applicabile all'esercizio in corso alla data in cui è stato effettuato il rimborso sarà aumentato della medesima percentuale del valore nominale delle Obbligazioni rimborsate ossia, a seconda dei casi, del 25% o del 50% .

In caso di acquisto e cancellazione di Obbligazioni da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 6.3, prima del quarto anno dalla Data di Godimento del Prestito per quantitativi pari al 25% o al 50% delle Obbligazioni emesse, il Cap applicabile all'esercizio in corso alla data in cui gli acquisti e cancellazioni abbiano raggiunto il 25% o il 50% delle Obbligazioni emesse sarà aumentato della medesima percentuale ossia, a seconda dei casi, del 25% o del 50%.

7.3. NEGATIVE PLEDGE

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come di seguito definite) non concedano, pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate (come di seguito definite e ad eccezione di Ghea S.r.l.) di obbligazioni *ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile* o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le **Garanzie**), salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute:

- (a) le eventuali Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito;
- (b) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un'eventuale violazione); e
- (c) le Garanzie costituite per operazioni *pro soluto* di *project finance*, *sale and lease back*, *factoring*, operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti in blocco in genere e di acquisizione di *assets* o partecipazioni.

Ai fini del presente articolo sono **Società Controllate Rilevanti** della Società, le Società Controllate (come di seguito definite) il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto dell'Emittente; la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l'Emittente o una controllata rilevante intenda concedere le Garanzie prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e dalla Società Controllata Rilevante per la durata del Prestito.

Ai fini del presente articolo, per **Società Controllata** si intende qualunque società sottoposta al controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza.

ART. 8 ó SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

ART. 9 ó STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

ART. 10 6 TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 11 6 ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel Regolamento del Prestito.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il **Rappresentante Comune**), fermo restando quanto *infra* precisato;
- (2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (3) sulla proposta di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in []². Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel

² L'indicazione nominativa del Rappresentante Comune sarà inserita anteriormente all'avvio dell'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni.

concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 12 ó REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 13 ó VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 14 ó LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.